Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 119° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Venerdì, 27 gennaio 1978 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 gennaio 1978.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1978, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 26 gennaio 1978 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati che ha approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della legge predetta per l'anno 1978;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 26 gennaio 1978 con la quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione del contributo di lire 30.000 milioni ai Gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1978, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Roma, addì 26 gennaio 1978

Il Presidente: INGRAO

Il segretario generale: MACCANICO

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 30.000 MILIONI AI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO 1978

Numero deputati	Gruppo parlamentare	2% (lettera *a*)	23% (lettera *b*)	75% (lettera *c*)	Totale
263	Democrazia cristiana	54.545.450 (1)	680.921.055 (2)	9.392.857.145	10.128.323.650
220	Partito comunista italiano	54.545.455	680.921.050	7.857.142.850	8.592.609.355
57	Partito socialista italiano	54.545.455	680.921.050	2.035.714.285	2.771.180.790
17	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	54.545.455	680.921.050	607.142.855	1.342.609.360
17	Costituente di destra - Democrazia nazionale	54.545.455	680.921.050	607.142.855	1.342.609.360
15	Partito socialista democratico italiano	54.545.455	680.921.050	535.714.285	1.271.180.790
14	Partito repubblicano italiano	54.545.455	680.921.050	500.000.000	1.235.466.505
6	Democrazia proletaria	54.545.455	680.921.050	214.285.715	949.752.220
5	Partito liberale italiano	54.545.455	680.921.050	178.571.430	914.037.935
4	Partito radicale	54.545.455	680.921.050	142.857.145	878.323.650
12	Misto	54.545.455	—	428.571.435	483.116.890
630					
	Componente parlamentare della « Südtiroler Volkspartei » (3, iscritti al gruppo misto)	—	68.092.115	—	68.092.115
	Componente parlamentare dell'« Unità popolare per cambiare il Paese » (1, iscritto al gruppo misto)	—	22.697.380	—	22.697.380
		600.000.000	6.900.000.000	22.500.000.000	30.000.000.000

(1) Arrotondato per difetto.

(2) Arrotondato per eccesso.

(664)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1978.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1978, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge stessa;

Vista la deliberazione del 26 gennaio 1978 del consiglio di presidenza del Senato, adottata ai sensi dell'art. 3 della legge predetta, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi per l'anno 1978;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 26 gennaio 1978 con la quale il consiglio di presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1978, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11.

Sono assegnati, sulla base del suddetto piano di ripartizione, i contributi di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, con versamenti pro quota, in relazione all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio disposta con legge 23 dicembre 1977, n. 934, ed alla successiva definitiva approvazione del bilancio dello Stato.

Roma, addì 26 gennaio 1978

Il Presidente: FANFANI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 15.000 MILIONI AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Numero senatori	Gruppo parlamentare	2 % (art. 3, lettera *a*)	23 % (art. 3, lettera *b*)	75 % (art. 3, lettera *c*)	Totale
136	Democrazia cristiana	37.500.000	419.028,340	4.751.552.794	5.208.081.134
99	Partito comunista italiano	37.500.000	419.028.340	3.458.850.931	3.915.379.271
31	Partito socialista italiano	37.500.000	419.028.340	1.083.074.534	1.539.602.874
18	Sinistra indipendente	37.500.000	41.902.834	628.881.988	708.284.822
9	Democrazia nazionale - Costituente di destra	37.500.000	419.028.340	314.440.994	770.969.334
8	Partito socialista democratico italiano	37.500.000	419.028.340	279.503.106	736.031.446
7	Partito repubblicano italiano	37.500.000	419.028.340	244.565.218	701.093.558
14	Misto	37.500.000	—	489.130.435	526.630.435
322					
	Rappresentanza parlamentare del Movimento sociale italiano - Destra nazionale (6, iscritti al gruppo misto)	—	419.028.340	—	419.028.340
	Rappresentanza parlamentare del Partito liberale italiano (2, iscritti al gruppo misto)	—	419.028.340	—	419.028.340
	Componente parlamentare della « Südtiroler Volkspartei » (2, iscritti al gruppo misto)	—	41.902.834	—	41.902.834
	Componente parlamentare dell'Union valdôtaine (1, iscritto al gruppo misto)	—	13.967.612	—	13.967.612
		300.000.000	3.450.000.000	11.250.000.000	15.000.000.000

(665)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 gennaio 1978, n. 12.

Proroga del termine di cui all'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, istitutiva della commissione d'inchiesta sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, è prorogato di sei mesi con decorrenza dalla scadenza ivi indicata.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Pesaro e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Pesaro e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Pesaro e provincia, è determinato come segue:

vitto: un pasto giornaliero L. 9.880 al mese - due pasti giornalieri L. 17.680 al mese;

alloggio: L. 3.120 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(502)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1977.

Determinazione, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione con pagamento differito.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 18 il quale dispone, al quarto comma, che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Ritenuto che, in relazione alla richiamata disposizione dell'art. 18, occorre provvedere alla determinazione del tasso di riferimento e dei tassi agevolati da applicare alle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito, nonché a determinare le modalità e i tempi dell'intervento che il Mediocredito centrale potrà effettuare sulle operazioni predette;

Considerato che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli istituti predetti per gli oneri connessi alla loro attività;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, il tasso di riferimento, da assumere a base ai fini dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dello stesso art. 18, è determinato nella misura del 15,60% annuo, costituito come segue:

a) 14% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,60% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio della provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia

al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo di applicazione.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che costituisce l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relavita comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il sistema di determinazione del tasso di riferimento di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si applica alle operazioni di credito effettuate dagli istituti con provvista di lire e accolte dal Mediocredito centrale successivamente all'entrata in vigore della legge 24 maggio 1977, n. 227. Le modifiche automatiche di tale tasso in dipendenza del variare periodico del costo della provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre gennaio-febbraio 1978, con le modalità indicate all'art. 2.

Art. 5.

I tassi minimi d'interesse a carico dei mutuatari sono determinati, per i contratti denominati in lire, nelle misure seguenti:

8,60% annuo per le operazioni di durata inferiore a cinque anni;

9,35% annuo per le operazioni di durata quinquennale o superiore a cinque anni.

I predetti tassi si applicano ai contratti di fornitura stipulati successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I tassi minimi d'interesse, per i contratti espressi in valuta forte, sono determinati nelle misure previste dai vigenti accordi internazionali e potranno variare in relazione al variare di detti accordi.

Art. 6.

L'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito a medio termine previste dal primo comma dell'art. 18 sopra richiamato può esplicarsi nella forma dell'anticipazione, del risconto e del contributo negli interessi ed è effettuato con le seguenti modalità:

a) l'intervento nella forma dell'anticipazione o del risconto è effettuato in misura tale da assicurare all'istituto di credito un rendimento pari a quello che l'istituto realizzerebbe per finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi e da consentire sia nel caso di crediti fornitori che di crediti finanziari l'applicazione dei tassi minimi non inferiori a quelli di cui al precedente art. 5.

Per le operazioni di esportazione nei paesi della C.E.E., i tassi di anticipazione e di risconto sono pari al tasso ufficiale di sconto.

Nell'area della C.E.E. l'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni all'esportazione si effettua nella forma dell'anticipazione e del risconto in conformità ai vigenti accordi comunitari;

b) il contributo in conto interessi è corrisposto in via annuale posticipata ed è pari alla differenza tra il tasso di riferimento in vigore al momento dell'erogazione del finanziamento e il tasso d'interesse a carico dell'esportatore, nelle operazioni di credito fornitore, o a carico della controparte estera, nelle operazioni di credito finanziario;

c) nei casi in cui l'intervento del Mediocredito centrale si esplica su una stessa operazione nella forma mista del contributo negli interessi e del risconto o anticipazione, la misura complessiva dell'intervento stesso non può eccedere quella singolarmente considerata nei precedenti punti sub *a*) e *b*).

La scelta tra le diverse forme di intervento è effettuata dal Mediocredito centrale in relazione alle disponibilità di cassa al momento dell'erogazione.

Art. 7.

L'intervento del Mediocredito centrale è limitato alle operazioni che prevedono una dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi.

La durata massima è, di regola, stabilita in aderenza alle intese internazionali.

Qualora il tasso d'interesse corrisposto dalla controparte estera sia superiore ai minimi sopra indicati, l'intervento del Mediocredito centrale nelle forme previste dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e succesive modificazioni, si riduce in corrispondenza.

Art. 8.

Le erogazioni in lire del Mediocredito centrale, nel caso di effetti espressi in valuta estera, si effettuano al tasso di cambio medio indicato dall'Ufficio italiano dei cambi valevole due giorni utili prima dell'erogazione del finanziamento e/o del contributo.

In caso di chiusura del mercato dei cambi, si applica provvisoriamente il tasso di cambio medio degli ultimi due giorni di apertura del mercato, con conguaglio da effettuare al cambio del primo giorno di riapertura ufficiale del mercato stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1978
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 128

(666)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Classificazione tra le provinciali di una strada nelle province di Caltanissetta e Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti rispettivamente in data 14 novembre 1974, n. 1440 e 20 settembre 1976, n. 127, con i quali le amministrazioni provinciali di Caltanissetta e Catania hanno deliberato, ciascuna per la parte di propria competenza di classificare provinciale la strada « Valle Pileri - Ponte Gallo » che ha inizio in contrada Valle Pileri, della strada provinciale n. 39/I e termina in prossimità di Ponte Gallo, alla strada provinciale n. 62, dell'estesa complessiva di km 4 + 056;

Visto il voto 18 gennaio 1977, n. 949/76, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la strada suindicata, può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della citata legge n. 125;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di complessivi km 4 + 056 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale ed attribuita alle amministrazioni provinciali di Caltanissetta km 0 + 900 e Catania km 3 + 156.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(490)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1977.

Variazione del prezzo di cessione dei buoni ai turisti stranieri e italiani residenti all'estero per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, con il quale è stata ripristinata l'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto I), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata all'estero, con speciali buoni, da automobilisti e motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 24 luglio 1974, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero delle finanze e con quello del turismo e dello spettacolo, la competenza a fissare periodicamente il prezzo di cessione dei buoni ai turisti stranieri e italiani residenti all'estero per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto;

Vista la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Comitato interministeriale prezzi, n. 13 del 5 aprile 1977 — con la quale sono state recepite variazioni sulle densità delle benzine;

Visto l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, recante misure fiscali urgenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977, con il quale l'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto I), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sostituita con l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato, è stata aumentata da L. 11.800 a L. 21.365 per quintale;

Attesa l'opportunità di adeguare il compenso enti agli effettivi costi sostenuti dagli stessi per la stampa, la distribuzione e il controllo dei buoni;

Ritenuta la necessità di fissare il prezzo di cessione dei predetti buoni, che è comprensivo di quello del carburante da ritirare;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di cessione dei buoni, nelle premesse indicati, è fissato nella misura di L. 355 per un litro di benzina super e di L. 340 per un litro di benzina normale.

Art. 2.

Gli elementi che compongono il prezzo di cessione dei buoni sono i seguenti:

	Benzina super Lit/lt	Benzina normale Lit/lt
Ricavo industriale	143,93	134,32
I.F.	156,82	152,55
Compenso enti	16,21	16,70
I.V.A.	38,04	36,43
Prezzo del buono	355,00	340,00

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° gennaio 1978, data di applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

(612)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Considerato che la commissione della Comunità europea, a seguito dei negoziati intrattenuti con numerosi paesi per l'autolimitazione delle esportazioni tessili, ha modificato, con proprio regolamento in corso di pubblicazione, il regime di importazione di taluni prodotti tessili nella comunità;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci, indicate nell'allegato I al presente decreto, originarie dei Paesi a fianco di ciascuna di esse indicati, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I del decreto ministeriale 4 agosto 1977 viene modificato nel senso sopra indicato.

La procedura dell'autorizzazione ministeriale con attestazione tecnica si applica per tutti i prodotti originari dei Paesi terzi, alle condizioni del decreto ministeriale del 25 ottobre 1977, modificato dal decreto ministeriale del 6 gennaio 1978, a prescindere dal regime d'importazione.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti anzidetti di provenienza dei paesi CEE, in libera pratica, è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica prevista dalla circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Rimangono valide per il prescritto periodo di trenta giorni le dichiarazioni di importazione relative alle merci di cui all'art. 1 e per le quali era previsto tale regime, vistate dal Ministero del commercio con l'estero in data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 6 gennaio 1978

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

ALLEGATO I

51.01	da 050 a 080, 110, 130, da 160 a 230, da 260 a 480	Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto	Romania
51.04	060	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m	Corea del Sud, Taiwan
51.04	da 110 a 480	Altri tessuti di fibre tessili sintetiche continue	Corea del Sud
51.04	da 560 a 980	Altri tessuti di fibre tessili artificiali continue	Romania
53.07	da 010 a 890	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto	Jugoslavia
53.08	da 210 a 250	Filati di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto	Jugoslavia
53.11	da 010 a 970	Tessuti di lana o di peli fini	Corea del Sud
55.05	da 130 a 980	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Argentina, Corea del Sud, Grecia, Hong Kong, India, Jugoslavia, Messico, Pakistan, Perù, Romania, Turchia
55.06	da 100 a 900	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	Jugoslavia
55.08	da 100 a 800	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	Brasile, Corea del Sud, Hong Kong, India, Jugoslavia, Pakistan
55.09	da 010 a 970	Altri tessuti di cotone	Grecia, Jugoslavia, Messico, Perù, Tunisia, Turchia
56.04	da 110 a 180	Fibre tessili sintetiche in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche (continue o in fiocco) cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	Romania

56.05	da 030 a 470	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche) non preparati per la vendita al minuto	Corea del Sud, Grecia, Hong Kong, Macao, Malaysia, Romania, Singapore, Thailandia
56.05	da 510 a 990	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili artificiali) non preparati per la vendita al minuto	Romania, Taiwan
56.07	da 010 a 360	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco	Colombia, Grecia, Jugoslavia, Singapore
56.07	da 370 a 870	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	Corea del Sud
58.01	da 010 a 800	Tappeti a punti annodati ed arrotolati anche confezionati	Romania
58.04	da 070 a 780	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia	Corea del Sud
58.05	da 010 a 080, da 300 a 900	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (Bolduc)	Hong Kong
59.05	da 110 a 990	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forma determinate; costituite da filati, spago o corde	Corea del Sud, Taiwan
59.12	000	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Romania
60.02	400	Guanti a maglia non elastica nè gommata impregnati o ricoperti di materie plastiche	Corea del Sud
60.02	da 500 a 800	Altri guanti a maglia non elastica né gommata	Corea del Sud, Filippine, Hong Kong, Thailandia
60.03	da 110 a 190, da 250 a 900	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata	Corea del Sud, Hong Kong, Jugoslavia, Taiwan, Paesi Zona B
60.03	da 210 a 230	Calze da donna di fibre tessili sintetiche	Romania
60.04	010, 050, 130, 180, da 280 a 300, 410, 500, 580	Camicie, camicette, T-shirts, maglie intime ed articoli simili a maglia non elastica né gommata per uomo, donna, ragazzi e bambini	Brasile, Corea del Sud, Filippine, Grecia, Hong Kong, India, Jugoslavia, Macao, Malaysia, Marocco, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Turchia, Paesi Zona B
60.04	150, 470	Pigiami a maglia non elastica né gommata per uomo e ragazzo	Brasile, Corea del Sud, Jugoslavia, Hong Kong, Macao, Pakistan, Singapore
60.04	170, 270, 480, 560	Mutande, mutandine e slip a maglia non elastica né gommata per uomo, donna, ragazzi e bambini	Brasile, Grecia, Hong Kong, Macao, Romania, Taiwan
60.04	210, 250, 510, 530	Pigiami e camicie da notte a maglia non elastica né gommata per donna, ragazza e bambini	Brasile, Corea del Sud, Filippine, Hong Kong, Jugoslavia, Macao, Malaysia, Romania, Singapore
60.04	da 310 a 340	Calze mutande (dette anche «bas culottes» «collants»)	Corea del Sud
60.04	380, 600	Sottovesti a maglia non elastica né gommata di lana o di peli fini e di fibre tessili artificiali	Romania
60.04	540	Sottovesti e sottogonne a maglia non elastica né gommata per donna, ragazza e bambini	Romania, Jugoslavia
60.05	010, da 270 a 310, da 330 a 390	Maglia, maglioni, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti e giacche per uomo, donna, ragazzi e bambini	Filippine, Grecia, Jugoslavia, Macao, Malaysia, Marocco, Pakistan, Perù, Singapore, Sri Lanka, Paesi Zona B, Thailandia
60.05	040	Indumenti esterni a maglia non elastica né gommata impregnati, spalmati o ricoperti su una faccia di materie plastiche artificiali	Corea del Sud
60.05	da 060 a 090	Indumenti esterni a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bèbès)	Corea del Sud, Hong Kong, Romania
60.05	da 110 a 150	Costumi e mutandine da bagno a maglia non elastica né gommata	Hong Kong
60.05	da 160 a 190	Tute sportive a maglia non elastica né gommata	Corea del Sud, Hong Kong, Jugoslavia

60.05	da 220 a 250	Camicie, camicette e bluse a maglia non elastica né gommata per donna, ragazza e bambini	Corea del Sud, Filippine, Grecia, Hong Kong, India, Jugoslavia, Macao, Malaysia, Marocco, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Turchia, Paesi Zona B
60.05	da 410 a 490	Abiti interi a maglia non elastica né gommata da donna	Filippine, Grecia, India, Macao, Turchia, Romania
60.05	da 510 a 580	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, a maglia non elastica né gommata	Corea del Sud, Grecia, India, Macao, Singapore
60.05	da 610 a 640	Pantaloni a maglia non elastica né gommata	Corea del Sud, Grecia
60.05	da 660 a 680	Vestiti a maglia non elastica né gommata da uomo e ragazzo	Taiwan
60.05	da 710 a 750	Abiti-tailleurs a maglia non elastica né gommata da donna e fanciulli	Hong Kong
60.05	da 810 a 850	Altri indumenti esterni a maglia non elastica né gommata	Corea del Sud, Hong Kong
60.05	da 860 a 980	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata	Corea del Sud, Jugoslavia
60.06	910	Costumi da bagno a maglia elastica o a maglia gommata	Hong Kong
60.06	da 920 a 980	Calze per varici ed altri manufatti a maglia elastica o a maglia gommata	Corea del Sud, Jugoslavia, Taiwan
61.01	010	Soprabiti di tessuti delle voci numeri 59.08, 59.11 e 59.12 per uomo e ragazzo	Corea del Sud, Hong Kong
61.01	090	Altri indumenti di tessuti delle voci numeri 59.08, 59.11 e 59.12 per uomo e ragazzo	Corea del Sud
61.01	da 130 a 190	Indumenti da lavoro per uomo e ragazzo	Hong Kong
61.01	da 240 a 260	Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa per uomo e ragazzo	Corea del Sud
61.01	da 290 a 320	Giacche a vento, giacconi e simili (anoraks, blousons, ecc.) per uomo e ragazzo	Corea del Sud, Hong Kong, Macao, Singapore, Taiwan
61.01	da 340 a 380	Giacche e giacchette per uomo e ragazzo	Macao, Taiwan
61.01	da 410 a 480	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili per uomo e ragazzo	Corea del Sud, Hong Kong
61.01	da 510 a 580	Vestiti completi per uomo e ragazzo	Grecia, Jugoslavia, Macao, Taiwan, Paesi Zona B
61.01	da 620 a 780	Calzoncini, shorts e pantaloni per uomo e ragazzo	Brasile, Grecia, Jugoslavia, Malaysia, Marocco, Sri Lanka, Thailandia, Tunisia, Paesi Zona B
61.01	da 920 a 980	Altri indumenti esterni per uomo e ragazzo	Corea del Sud
61.02	da 010 a 030	Manufatti per bambini piccoli (bèbès)	Hong Kong
61.02	050	Soprabiti di tessuti delle voci numeri 59.08, 59.11 e 59.12 per donna, ragazza e bambini	Corea del Sud, Hong Kong, Macao
61.02	070	Altri indumenti di tessuti delle voci numeri 59.08, 59.11 e 59.12 per donna, ragazza e bambini	Romania
61.02	da 120 a 140	Spolverine, gonne-grembiule ed altri indumenti da lavoro per donna e ragazza	Hong Kong
61.02	da 220 a 240	Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa per donna, ragazza e bambini	Romania
61.02	da 250 a 280	Giacche a vento, giacconi e simili (anoraks, blousons, ecc.) per donna ragazza e bambini	Corea del Sud, Hong Kong, Macao, Singapore, Taiwan
61.02	da 310 a 340	Giacche per donna, ragazza e bambini	Corea del Sud, Filippine, India, Jugoslavia, Macao, Paesi Zona B
61.02	da 350 a 410	Cappotti, soprabiti, mantelli o simili per donna, ragazzo e bambini	Corea del Sud, Filippine, Hong Kong, India, Jugoslavia, Macao, Paesi della Zona B

61.02	da 420 a 450	Abiti a giacca, completi giacca-gonna o completi giacca-pantaloni per donna o fanciulli	Corea del Sud, Hong Kong, India
61.02	da 480 a 550	Abiti interi per donna	Filippine, Grecia, India, Macao, Turchia, Romania, Taiwan
61.02	da 570 a 640	Gonne comprese le gonne pantalone	Corea del Sud, Grecia, India, Macao, Singapore, Taiwan
61.02	da 660 a 740	Pantaloni per donna, ragazza e bambini	Brasile, Grecia, Jugoslavia, Malaysia, Marocco, Sri Lanka, Thailandia, Tunisia, Paesi della Zona B
61.02	da 780 a 840	Camicie, camicette e bluse per donna ragazza e bambini	Filippine, Grecia, India, Jugoslavia, Macao, Malaysia, Marocco, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Tunisia, Turchia, Paesi della Zona B
61.02	da 860 a 940	Altri indumenti esterni per donna, ragazza e bambini	Romania
61.03	da 110 a 190	Camicie e camicette per uomo e ragazzo	India, Jugoslavia, Macao, Marocco, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Tunisia, Paesi della Zona B
61.03	da 510 a 590	Pigiami per uomo e ragazzo	Corea del Sud, Hong Kong, Jugoslavia, Macao, Singapore, Taiwan
61.03	da 810 a 890	Altre sottovesti per uomo e ragazzo	Corea del Sud, Hong Kong, Jugoslavia, Macao, Singapore, Taiwan
61.04	da 010 a 090	Sottovesti per bambini piccoli (bèbès)	Hong Kong
61.04	da 110 a 180	Pigiami e camicie da notte per donna, ragazza e bambini	Corea del Sud, Jugoslavia, Macao, Singapore
61.04	da 910 a 980	Altre sottovesti per donna, ragazza e bambini	Brasile, Corea del Sud, Hong Kong, India, Macao
61.05	da 200 a 300, 990	Fazzoletti da naso o da taschino	Corea del Sud, Hong Kong, India, Macao, Malaysia, Taiwan
61.09	da 200 a 400, 800	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili di tessuto di maglia, anche elastici	Corea del Sud
61.09	500	Reggiseno	Brasile, Corea del Sud, Filippine, Grecia, Hong Kong
61.10	000	Guanti, calze e calzini esclusi quelli a maglia	Hong Kong
62.02	110, 190	Biancheria da letto	Brasile, Grecia, India, Macao, Taiwan
62.02	da 410 a 470, 650, 730, 770	Biancheria da tavola, da toilette, da servizio o da cucina	Brasile, India, Macao
62.02	710	Biancheria da toilette, da servizio o da cucina di cotone riccio del tipo spugna	Corea del Sud, Jugoslavia
62.03	960	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di fibre tessili sintetiche fabbricati con lamette e simili di polietilene e di polopropilene	Corea del Sud, Taiwan
62.04	230, 730	Tende per campeggio	Corea del Sud, Taiwan
62.04	250, 750	Materassi pneumatici	Taiwan
62.04	290, 790	Altri oggetti per campeggio	Corea del Sud, Taiwan
62.05	100, da 300 a 985	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti	Taiwan

(545)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cervignano del Friuli

Con decreto 4 giugno 1977, n. 366, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Aussa in comune di Cervignano del Friuli (Udine) segnato nel catasto fondiario del comune censuario medesimo al foglio n. 19, particella 1104/*B* della superficie di mq 192 ed indicato nella rilevazione catastale in data 24 agosto 1976 con allegato schizzo planimetrico rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e schizzo planimetrico che fanno parte del decreto stesso.

(273)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Marsiconuovo

Con decreto 4 giugno 1977, n. 369, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente S. Elia in comune di Marsiconuovo (Potenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 81 fronteggiante il mappale 144, della superficie di mq 2670 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 maggio 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(274)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978, il comune di Morano Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 45.270.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(269/M)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978, il comune di Cantagallo (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(272/M)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978, il comune di Stornara (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.380.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(273/M)

Autorizzazione al comune di Bonemerse ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978, il comune di Bonemerse (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.455.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(274/M)

Autorizzazione al comune di Beinasco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978, il comune di Beinasco (Torino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 101.645.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(275/M)

Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1978, il comune di Orbetello (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 99.290.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(251/M)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1978, il comune di Maglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.890.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(255/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca di Verona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1978, il comune di Villafranca di Verona (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(252/M)

Autorizzazione al comune di Picinisco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1978, il comune di Picinisco (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.353.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(253/M)

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978, il comune di Placanica (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.365.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(268/M)

Autorizzazione al comune di Meana Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978, il comune di Meana Sardo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(270/M)

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1978, il comune di Martignano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(256/M)

Autorizzazione al comune di Roccabascerana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1978, il comune di Roccabascerana (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.840.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(257/M)

Autorizzazione al comune di Roncoferraro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1978, il comune di Roncoferraro (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.688.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(258/M)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978, il comune di Segariu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(271/M)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro Sesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, il comune di San Nazzaro Sesia (Novara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(247/M)

Autorizzazione al comune di Manerbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, il comune di Manerbio (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(248/M)

Autorizzazione al comune di Melle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, il comune di Melle (Cuneo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(249/M)

Autorizzazione al comune di Castellazzo Novarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, il comune di Castellazzo Novarese (Novara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(250/M)

Autorizzazione al comune di Merlara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, il comune di Merlara (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.390.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(254/M)

Autorizzazione al comune di Robbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, il comune di Robbio (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(259/M)

Autorizzazione al comune di Roddino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, il comune di Roddino (Cuneo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(260/M)

Autorizzazione al comune di Ceva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, il comune di Ceva (Cuneo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(261/M)

Autorizzazione al comune di Seppiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, il comune di Seppiana (Novara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(262/M)

Autorizzazione al comune di Baveno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, il comune di Baveno (Novara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(263/M)

Autorizzazione al comune di S. Sebastiano Curone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, il comune di S. Sebastiano Curone (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(264/M)

Autorizzazione al comune di Arona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, il comune di Arona (Novara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(265/M)

Autorizzazione al comune di Fubine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, il comune di Fubine (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(266/M)

Autorizzazione al comune di Mirabello Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, il comune di Mirabello Monferrato (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(267/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 7 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Milano. — Intestazione: Cardinale Giuseppe, nato a Montesano sulla Marcellana (Salerno). — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(421)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 24 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	868,05	868,05	868,10	868,05	871 —	868,05	867,95	868,05	868,05	868,05
Dollaro canadese	786,24	786,24	786 —	786,24	787,47	786,25	786,30	786,24	786,24	786,25
Franco svizzero	439,65	439,65	440 —	439,65	439,95	439,60	440,20	439,65	439,65	439,65
Corona danese	151,78	151,78	151,75	151,78	151,25	151,68	151,78	151,78	151,78	151,78
Corona norvegese	169,16	169,16	169,10	169,16	169 —	169,15	169,10	169,16	169,16	169,15
Corona svedese	186,64	186,64	186,60	186,64	187 —	186,60	186,74	186,64	186,64	186,65
Fiorino olandese	385,43	385,43	385,25	385,43	383,95	385,40	385,36	385,43	385,43	385,45
Franco belga	26,557	26,557	26,5750	26,557	26,50	26,50	26,555	26,557	26,557	26,55
Franco francese	184,17	184,17	184,30	184,17	184,10	184,15	184,23	184,17	184,17	184,15
Lira sterlina	1690,45	1690,45	1691,50	1690,45	1687,50	1690,40	1690,91	1690,45	1690,45	1690,45
Marco germanico	412,05	412,05	412 —	412,05	411,14	412 —	412,07	412,05	412,05	412,05
Scellino austriaco	57,385	57,385	57,42	57,385	57,35	57,35	57,42	57,385	57,385	57,40
Escudo portoghese	21,62	21,62	21,65	21,62	21,70	21,60	21,65	21,62	21,62	21,62
Peseta spagnola	10,792	10,792	10,80	10,792	10,81	10,75	10,80	10,792	10,792	10,80
Yen giapponese	3,597	3,597	3,6025	3,597	3,606	3,55	3,597	3,597	3,597	3,60

Media dei titoli del 24 gennaio 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	73,075
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	93,625
» 5 % (Ricostruzione)	94,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,200
» 5 % (Beni esteri)	94,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,975
» 5,50 % » » 1968-83	78,400
» 5,50 % » » 1969-84	75 —
» 6 % » » 1970-85	76,050
» 6 % » » 1971-86	72,900
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	78,625
» 9 % » » 1976-91	78,350
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 % 1979	102 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,075
» poliennali 7 % 1978	99,075
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,300
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,925
» » 9 % 1980	93,375
» » 10 % 1981	93,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	868 —
Dollaro canadese	786,275
Franco svizzero	439,925
Corona danese	151,78
Corona norvegese	169,13
Corona svedese	186,69
Fiorino olandese	385,395
Franco belga	26,556
Franco francese	184,20
Lira sterlina	1690,68
Marco germanico	412,06
Scellino austriaco	57,402
Escudo portoghese	21,635
Peseta spagnola	10,796
Yen giapponese	3,597

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 9 della legge 29 novembre 1973, n. 809, concernente la modifica all'art. 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, la legge 12 dicembre 1973, n. 922 e leggi successive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1973, con il quale ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, sono stati approvati i programmi d'esame per i concorsi di accesso alle singole carriere dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 30 giugno 1977, con il quale l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stata autorizzata a bandire un concorso a quattordici posti per l'accesso alla carriera direttiva del personale tecnico;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica di segretario capo o di segretario principale ed equiparate, purchè in possesso del titolo di studio e di quant'altro previsto dal successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica ovvero il possesso del diploma di laurea in matematica o del diploma di laurea in fisica ovvero il diploma di laurea in ingegneria di altro tipo, purchè in questo ultimo caso, l'aspirante sia anche in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini della stessa ammissione i soli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130) salvo il maggior limite di età previsto al n. 6), lettera *a*), del presente articolo, per quelli di cui alla legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per i profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319, al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, alla legge 12 dicembre 1973, n. 922 e leggi successive, salvo il maggior limite di età previsto al n. 6), del presente articolo;

d) per coloro che appartengono ad ogni altra categoria assimilata agli ex combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate al n. 2) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

3) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso, ed anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli ex assistenti straordinari o volontari, nonchè per gli assistenti incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitario.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4. 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alle prime otto categorie di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, nonchè quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, ed inoltre gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, se contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Il beneficio suddetto è esteso altresì agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, limitatamente però a quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa:

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

c) per i profughi di cui al precedente punto 2), lettera *c*) del presente articolo, che siano disoccupati.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione 1ª - Viale Europa n. 160 - 00100 Roma (EUR), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. In caso di spedizione a mezzo di raccomandata, farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande presentate direttamente alla predetta Direzione centrale personale e affari generali, ai candidati verrà rilasciata, all'atto della presentazione, apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il diploma di laurea posseduto, nonchè l'eventuale specializzazione post-universitaria e l'abilitazione all'esercizio professionale ove richiesti, come al precedente art. 2, indicando per ciascun titolo, l'università o l'istituto universitario che lo hanno rilasciato e la data di conseguimento;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

m) di essere a conoscenza che senza ulteriore avviso dovranno presentarsi, per sostenere le prove scritte, nella sede e secondo il diario stabiliti nel successivo art. 9.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di comunicazioni ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso potrà essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive della Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 9.

Programma diario degli esami - Votazioni

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 8 e 9 maggio 1978, con inizio alle ore otto antimeridiane, presso la sala delle conferenze della stazione ferroviaria di Roma Termini, via Giolitti, 34.

I candidati, salvo che ricevano comunicazione della esclusione dal concorso, sono tenuti a sostenere dette prove, presentandosi, senza espresso avviso, nei giorni e nella sede sopra indicati.

I candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno ammessi al colloquio.

L'invito per la presentazione al colloquio, con l'indicazione dei voti riportati nelle due prove scritte, sarà dato a ciascun candidato al più tardi di venti giorni prima di quello stabilito per la convocazione.

Il colloquio s'intenderà superato se il candidato avrà ottenuto una votazione non inferiore a sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Per sostenere ciascuna prova di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti d'identità non scaduti di validità:

a) carta di identità;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente articolo 5) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione 1ª - Viale Europa n. 160 - 00100 Roma (EUR) entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, i documenti relativi agli eventuali titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, indicati nelle lettere seguenti e nelle successive disposizioni comuni a più categorie:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

e) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, potranno presentare un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

f) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

h) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

i) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè la infermità o lesione che ha determinato l'invalidità del concorrente e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

l) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori

delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione su carta bollata, attestante la loro qualità, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

n) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore indicante la categoria di pensione, ovvero il decreto di concessione della pensione o il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

p) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione con l'indicazione della categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

q) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre sono mutilati od invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *l*), *m*) ed *n*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *l*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

u) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi; gli invalidi per servizio, gli invalidi per lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, se iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *r*) il certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti l'iscrizione negli elenchi stessi.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *l*), *m*), *n*) ed *r*) e i figli degli invalidi di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Allo scopo di consentire il riscontro dei documenti, in caso di presentazione diretta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti. Al candidato verrà restituita una delle copie con il bollo a data e firma del funzionario ricevente, a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti (farà fede, in tal caso, il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o presentati dopo la scadenza del termine indicato al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Dichiarazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio complessivo da ciascuno ottenuto, stabilito questo dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 10, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civile dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori, formata con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti, e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica: dalla data di pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati, con lettera raccomandata, ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione 1ª - Viale Europa n. 160 - 00100 Roma (EUR), entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti, tutti nella prescritta carta da bollo, salvo quanto previsto nel successivo art. 13:

1) diploma originale di laurea, diploma originale di specializzazione post-universitaria in materia di telecomunicazioni (per i laureati in ingegneria di tipo diverso dalla elettrotecnica e dalla elettronica), nonchè il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione (soltanto per i laureati in ingegneria).

Detti diplomi originali possono essere sostituiti dai certificati provvisori rilasciati in loro luogo dalla stessa università o dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni che avrebbero dovuto rilasciare l'originale, e nei quali deve essere contenuta l'espressa dizione che sostituiscono «a tutti gli effetti» l'originale stesso.

Gli anzidetti diplomi originali o certificati provvisori possono essere prodotti altresì in copia resa autentica da notaio o da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità: non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione: questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito il prescritto accertamento sierologico del sangue.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare, quale risulta dalla riportata casistica:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare o che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi: copia o estratto dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, rilasciati dall'autortà militare competente;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare: copia del foglio matricolare militare, ovvero, per la leva di mare, certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto.

I suddetti documenti non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva, ovvero, per la leva di mare, certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato per conferma dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, ovvero, per la leva di mare, dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazioni ridotte e supplementari

In deroga o in aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 12 e nello stesso termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla ricezione del relativo invito, dovranno essere prodotte le seguenti documentazioni:

1) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *s*) del precedente art. 10, ove non sia stata già trasmessa.

Tale riduzione della documentazione non è concessa ai candidati che appartengono al personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato;

2) i concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, in luogo dei documenti di cui ai punti 3), 6) e 7), un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto al prescritto accertamento sierologico del sangue;

3) coloro che per la partecipazione al concorso si sono avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti già riportati nei titoli di preferenza o quelli di seguito indicati:

a) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare;

b) coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti;

c) gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12, avranno documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, alla qualifica

di consigliere, con il trattamento economico spettante per legge.

Trascorso il periodo di prova, gli anzidetti consiglieri, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente confermati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1977

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977
Registro n. 40 *Poste, foglio n.* 399

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*

Elettrotecnica ed elettronica generale.

1) Teoria generale delle macchine elettriche - Dinamo - Motori a corrente continua - Alternatori - Vari tipi di motore a corrente alternata - Convertitori e convertitrici - Trasformatori.

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata - Raddrizzatori a secco - Accumulatori.

3) Analisi armonica - Sviluppi in serie ed integrale di Fourier - Spettri di Fourier delle principali funzioni reali - Trasformata di Laplace - Trasformata di funzioni notevoli.

4) Teoria dei quadripoli - Quadripoli simmetrici - Impedenze immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione - Distorsioni lineari e non lineari - Trasferimento energetico tra due bipoli attraverso un quadripolo generico.

5) Teoria delle linee omogene - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie.

6) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato - Onde piane - Velocità di fase e di gruppo - Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico - Attenuazione in un mezzo assorbente - Vettore di Poynting.

7) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente - Campo radiattivo di una spira di corrente - Densità di potenza irradiata - Potenza totale irradiata da un dipolo elementare.

8) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche - Caso di due antenne sopraelevate su un terreno piano di conduttività elevata - Riflessione sul suolo sferico - Caso di due antenne vicine al suolo - Attenuazione dell'onda superficiale dovuta all'assorbimento del terreno.

9) Influenza della troposfera - Raggio virtuale terrestre - Propagazione nella ionosfera - Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenze.

10) Teoria generale dei circuiti oscillanti - Frequenza di risonanza e costante di tempo.

11) Teoria generale dell'amplificazione - Amplificatori di classe A-B-C e di classe mista - Amplificatori con reazione negativa - Amplificatori a impedenza negativa - Impiego dei tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

12) La reazione positiva - Oscillatori e multivibratori.

13) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza, di fase e di frequenza di portanti sinosoidali e impulsate - Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido.

14) Unità di misura elettriche e magnetiche con particolare riguardo al sistema Giorgi - Misure di corrente, di tensione e di potenza - Misure di resistenza, di capacità e di induttanza.

15) Misura del fattore di merito di un circuito oscillante - Misure di frequenza e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche - Misure di potenza irradiata - Misure di campo radiativo.

2ª *Prova*

Tecnica telefonica.

1) Caratteristiche generali degli apparecchi telefonici - Principali nozioni di telefonometria.

2) Centrali urbane a commutazione manuale - Generalità sulla commutazione automatica urbana - Commutatori automatici dei vari sistemi - Costituzione delle reti urbane - Progetto di massima di una rete urbana.

3) Centrali interurbane dei vari tipi - Generalità sulla commutazione interurbana - Costituzione delle reti distrettuali e interdistrettuali - Nozioni sulla teleselezione interurbana.

4) La segnalazione sui circuiti interurbani - Nozioni sui principali sistemi di segnalazione manuale ed automatica impiegati sui circuiti telefonici.

5) Teoria del traffico telefonico - Rendimento dei fasci perfetti - Fasci imperfetti e fasci deviati - Proporzionamento di massima di una centrale automatica del sistema passo a passo e del sistema a registro.

6) Teoria del trasformatore differenziale - Vari tipi di trasformatori differenziali - Attenuazione di equilibrio - Punto di fischio - Stabilità di un circuito telefonico - Linee artificiale di equilibrio.

7) Costituzione dei cavi a coppie simmetriche e a coppie coassiali terrestri e sottomarini - Cenni sui metodi di posa e di giunzione.

8) Costanti primarie e secondarie delle coppie simmetriche - La pupinizzazione - Formule approssimate per le costanti secondarie delle linee pupinizzate - Influenza della carica e del passo sulle caratteristiche di trasmissione delle linee pupinizzate - Sistemi di pupinizzazione.

9) Diafonia intrinseca - Para e telediafonia - Scarto di diafonia - Valori di diafonia prescritti per i cavi - Relazioni tra la diafonia e gli squilibri capacitivi od induttivi - Doppia para diafonia - Para diafonia riflessa - Telediafonia non compensabile - Bilanciamento dei cavi pupinizzati e dei cavi non caricati.

10) Teoria della trasmissione su coppie coassiali - Velocità di fase e di gruppo - Costante di propagazione e impedenza caratteristica - Influenza delle variazioni termiche sulle costanti secondarie di trasmissione.

11) Generalità sui metodi di trasmissione multicanale - Piani di modulazione per i principali sistemi a divisione di frequenza su coppie simmetriche e su coppie coassiali - Apparecchiature di modulazione - Generazione delle frequenze portanti - Frequenze pilota di gruppo.

12) Costituzione dei sistemi a grande capacità su cavi a coppie coassiali - Amplificazione - Equalizzazione - Regolazione automatica di linea.

13) Teoria generale delle guide d'onde elettromagnetiche - Caratteristiche di trasmissione di una guida di onde elettromagnetiche a sezione rettangolare e circolare.

14) Antenne filiformi - Distribuzione della corrente - Antenna marconiana - Cortine di dipoli - Antenne rombiche - Antenne per micro-onde - Nozione di guadagno e di area efficace - Diagrammi di irradiazione.

15) Ponti radio - Vari tipi di canalizzazione delle bande di frequenza - Descrizione di un collegamento in ponte radio a microonde.

16) Concetti fondamentali sull'impiego di circuiti telefonici per la trasmissione telegrafica - Vari tipi di trasmissione telegrafica - Sistema di telegrafia armonica - Nozioni principali sulla trasmissione dei dati e sulla trasmissione di fac-simile.

17) Descrizione progetto di massima di una stazione di energia per l'alimentazione di un impianto di telecomunicazioni.

18) Nozioni sulle interferenze e sui disturbi tra linee di energia e linee di telecomunicazioni e sui metodi e gli accorgimenti per la protezione degli impianti di telecomunicazioni.

COLLOQUIO

(Oltre le materie oggetto delle prove scritte)

1) Norme principali sullo statuto giuridico degli impiegati civili dello Stato e sulla contabilità di Stato.

2) Nozioni di legislazione sociale.

3) Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

4) Legislazione relativa all'organizzazione dei servizi telefonici ed all'ordinamento dell'A.S.S.T.

5) Lettura e traduzione estemporanea della lingua inglese di brani di letteratura tecnica.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione 1ª - Viale Europa n. 160 - 00100 ROMA (EUR)

Il sottoscritto (cognome e nome) . nato il . . nel comune di . (provincia di . .) domiciliato in via/piazza . . n. . . (c.a.p. . .) comune . (provincia di . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito presso l'Università di . . in data . .,

e) di aver conseguito il diploma di specializzazione post-universitario in materia di . . presso . . in data . . (per i soli laureati in ingegneria di tipo diverso da elettrotecnica e da elettronica);

f) di aver conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio della professione in data . . (per i soli laureati in ingegneria);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . (4);

h) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

i) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, .

Firma . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale) .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . .. ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data di nascita, comune e provincia di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nello ordine indicato nello schema di domanda.

(558)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Napoli, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquanta posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 23 del 15 dicembre 1977 (Parte I e II) è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° aprile 1974, n. 6734, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Napoli, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquanta posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1972, n. 8723.

(563)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 settembre 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Brindisi;

Visto il decreto ministeriale in data 5 novembre 1977, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Brindisi, nell'ordine appresso indicato:

1. Pulli Italo	punti	93,656	su 132
2. Piizzi Tommaso	»	91,932	»
3. De Negri Errico	»	90,568	»
4. De Angelis Vittorio	»	90,353	»
5. Maiorana Giulio	»	88,638	»

N.	Nominativo	Punti	
6.	Boianelli Fernando	punti 88,240	su 132
7.	Martino Arcadio	» 88,239	»
8.	Marassi Fulvio	» 87,782	»
9.	Vitale Giovanni	» 85,319	»
10.	Pacifici Luigi	» 82,127	»
11.	Zaccardi Leonzio	» 82,018	»
12.	Avolio Raffaele	» 82,000	»
13.	Porcile Luciano	» 81,000	»
14.	Mele Marcello	» 80,870	»
15.	Cerminara Luigi	» 80,622	»
16.	Giglio Francesco	» 80,575	»
17.	Laurenza Giovanni	» 80,336	»
18.	Florio Pietro	» 79,193	»
19.	De Pascale Mario	» 79,018	»
20.	Orlando Zon Italo	» 78,936	»
21.	Panuccio Rocco	» 78,079	»
22.	Travaglini Giuseppe	» 77,770	»
23.	Lauletta Angelo	» 77,454	»
24.	Tarella Domenico	» 77,313	»
25.	Imboldi Rocco Emilio	» 76,166	»
26.	Conte Antonio	» 75,835	»
27.	Mazzella Claudio	» 75,313	»
28.	Armocida Elio	» 73,556	»
29.	Carusi Agostino	» 73,109	»
30.	Circosta Lorenzo	» 72,676	»
31.	Amorese Arturo	» 72,482	»
32.	Labriola Antonio	» 72,350	»
33.	Mazzini Libero	» 72,189	»
34.	Ricotta Giovanni	» 71,825	»
35.	Di Gilio Vito	» 71,603	»
36.	Mammana Francesco	» 71,447	»
37.	Alfano Antonio	» 70,947	»
38.	Recchia Ezio	» 70,927	»
39.	Cresta Primo	» 70,738	»
40.	Pompeo Luigi	» 70,650	»
41.	Mangione Francesco	» 70,595	»
42.	Buccheri Ugo	» 70,550	»
43.	Petrolo Paolo	» 69,988	»
44.	Patriarca Emilio	» 69,933	»
45.	Rotella Mario	» 69,886	»
46.	Visone Aniello	» 69,845	»
47.	Cremonesi Spartaco	» 69,833	»
48.	Strano Giuseppe	» 69,526	»
49.	Ciccone Saverio	» 69,463	»
50.	Mangiapane Antonio	» 69,087	»
51.	Taranto Fausto	» 69,033	»
52.	Pace Antonino	» 68,500	»
53.	Ferraro Calogero	» 68,463	»
54.	Passaretti Umberto	» 68,360	»
55.	Ventrella Giuseppe	» 68,260	»
56.	Galeone Giovanni	» 68,166	»
57.	Colavolpe Antonio	» 67,837	»
58.	Lugoboni Ubaldo	» 67,783	»
59.	Falciglia Antonino	» 67,652	»
60.	Brescia Leonardo	» 67,482	»
61.	Zagordo Cosimo	» 66,778	»
62.	Ridolfo Francesco	» 66,592	»
63.	Incandela Francesco	» 66,584	»
64.	Pesente Elio	» 66,576	»
65.	Chindamo Giuseppe	» 66,547	»
66.	Frisullo Vincenzo	» 66,536	»
67.	Bova Antonino	» 66,400	»
68.	Storto Armando	» 66,081	»
69.	Uccella Flavio	» 66,044	»
70.	Bellotoma Giovanni	» 65,899	»
71.	Guido Pasquale	» 65,598	»
72.	Rapetti Andrea	» 65,502	»
73.	Gabusi Giovan Battista	» 65,198	»
74.	Trullo Antonio	» 65,032	»
75.	Narducci Fiorenzo	» 64,948	»
76.	Casamento Teodoro	» 64,488	»
77.	Salari Giuseppe	» 64,436	»
78.	Ruglioni Otello	» 64,119	»
79.	Lo Martire Stelio	» 63,997	»
80.	Faillace Peppino	» 63,926	»
81.	Mastrogiovanni Mario	» 63,750	»
82.	Belletti Mario	» 61,866	»
83.	Ceola Mario	» 61,862	»
84.	Ugatti Enzo	» 61,748	»
85.	Gammaldi Mario Eugenio	» 61,600	»
86.	Magoni Beniamino	» 60,599	»
87.	Guariento Leone	» 60,250	»
88.	Marcuzzi Umberto	punti 59,992	su 132
89.	Tinti Geltrudino	» 59,766	»
90.	Santoro Pasquale	» 59,760	»
91.	Gigliotti Giovanni	» 59,722	»
92.	Callipo Gaetano	» 59,613	»
93.	Ipprio Ilario	» 59,480	»
94.	Tornavacca Giorgio	» 59,400	»
95.	Famiglietti Giuseppe	» 59,050	»
96.	Di Cristofaro Giamberardino	» 59,016	»
97.	Ladogana Raffaele	» 58,532	»
98.	Patriarca Mario	» 58,520	»
99.	Lo Cascio Domenico	» 58,318	»
100.	Muriana Giuseppe	» 57,772	»
101.	Abatecola Giovanni	» 57,545	»
102.	Aprile Pietro Maria	» 56,800	»
103.	Famiglietti Mario	» 56,366	»
104.	Sanna Pio	» 55,766	»
105.	Pelagalli Vittorio	» 55,682	»
106.	Notargiacomo Manlio	» 55,666	»
107.	Spiezia Giovanni	» 54,866	»
108.	Ciraolo Giovanni	» 54,333	»
109.	Scrudato Salvatore	» 54,132	»
110.	Bruno Carmelo	» 53,500	»
111.	Goria Marziale	» 53,472	»
112.	Tozzi Giuseppe	» 51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(388)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 698 in data 31 dicembre 1975 e 698-*quater* in data 24 ottobre 1977, con i quali rispettivamente, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in questa provincia al 30 novembre 1975 ed è stata costituita la relativa commissione giudicatrice;

Vista la comunicazione n. 27.78.15.A.Gab in data 22 dicembre 1977, con la quale il prefetto di Pesaro e Urbino ha designato, in sostituzione del dott. Alessandro Sfrappini trasferitosi in altra provincia, il vice prefetto ispettore dott. Giuseppe Colli;

Considerato che occorre conseguentemente provvedere alla modifica della composizione della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Colli, vice prefetto ispettore, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Alessandro Sfrappini, trasferitosi in altra provincia.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, 10 gennaio 1978

Il medico provinciale: CAVINA

(662)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(243/S)

OSPEDALE CIVILE «S. FRANCESCO DI PAOLA» DI PAOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(244/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(247/S)

OSPEDALE CIVILE «G. ZAULI» DI DOVADOLA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Dovadola (Forlì).

(240/S)

OSPEDALE «SS. BENEDETTO E GELTRUDE» DI CUGGIONO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuggiono (Milano).

(252/S)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(245/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI FONDI

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fondi (Latina).

(251/S)

OSPEDALE «FATEBENEFRATELLI» E OFTALMICO DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(253/S)

OSPEDALE «S. BENEDETTO» DI ALATRI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto ed un posto di assistente chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alatri (Frosinone).

(246/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiodiagnostica;

due posti di aiuto della divisione di radioterapia;

un posto di aiuto della divisione di medicina del lavoro;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare della divisione di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(250/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente presso l'ospedale per ammalati lungodegenti «E. Gregoretti».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(248/S)

OSPEDALI DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

due posti di assistente di medicina generale,

presso il dipendente presidio di Mariano Comense (Como).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Giussano (Milano).

(249/S)

OSPEDALE CIVILE «L. CAZZAVILLAN» DI ARZIGNANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione autonoma di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione autonoma di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arzignano (Vicenza).

(242/S)

OSPEDALE «M. TAMBORINO» DI MAGLIE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Maglie (Lecce).

(241/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780270)